

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEGLI ABUSI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

L'Automobile club d'Italia (di seguito anche "ACI" o "Federazione") in linea con gli indirizzi dell'*International Olympic Committee* (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico e della *Fédération Internationale de l'Automobile* (FIA), afferma e promuove il diritto di tutti i licenziati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità e intende a tal fine contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto ai comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei licenziati ACI, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e Disciplina dell'ACI.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i licenziati ACI.

Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale o comunque nella pratica dell'automobilismo sportivo, ovunque essa sia svolta, in qualsiasi forma e modalità poste in essere, tanto di persona quanto sul *web*, anche attraverso messaggi, e-mail, *social network* e *blog* o qualsivoglia altra forma di comunicazione elettronica.

Art. 3

Comportamenti rilevanti

Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo e il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

A fini del precedente comma, si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso d'identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire,

turbare o alterare la serenità del licenziato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un licenziato a svolgere (al fine di una migliore *performance* sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di *doping*;

c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un licenziato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il licenziato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi licenziato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del licenziato;

f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più licenziati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul licenziato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un licenziato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione

di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4

Buone pratiche e comportamenti da osservare

I licenziati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti a uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

1. riservare ad ogni licenziato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
2. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
3. programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
4. porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
5. ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività sportive non sia usualmente frequentata;
6. prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
7. spiegare in modo chiaro ai fruitori dei luoghi preposti alle attività sportive che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5

Natura delle disposizioni

Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia dell'ACI e del Regolamento Sportivo Nazionale, ferma restando l'integrazione di illeciti di altra natura, comprese le fattispecie costituenti reato.

Art. 6

Conoscenza ed osservanza della *Safeguarding Policy*

I Licenziati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche tramite degli organi a tale scopo preposti.

Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet dell'ACI. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD o SSD e gli altri enti affiliati devono garantire la massima diffusione del presente Regolamento e della *Safeguarding Policy*.

TITOLO II

COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE

Articolo 7

Nomina del *Safeguarding Officer*

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui ai precedenti articoli, è nominato presso l'Automobile Club d'Italia un *Safeguarding Officer*.

2. Il *Safeguarding Officer* è assistito per la parte di segreteria dalla Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali dell'A.C.I..

3. Alla nomina del predetto soggetto provvede la Giunta Sportiva sulla base di candidature volontarie o, eventualmente, a seguito di procedura di manifestazione di interesse pubblicata sul sito federale.

Il *Safeguarding Officer* è scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

4. Il *Safeguarding Officer* dura in carica per il quadriennio olimpico. Egli non può essere revocato o sostituito che per giusta causa e previo parere vincolante del CONI.

Articolo 8

Funzioni e prerogative del *Safeguarding Officer*

1. Il *Safeguarding Officer* è responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il *Safeguarding Officer*:

- a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta, nonché sulla nomina del responsabile, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte degli Affiliati al Dirigente, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 2;
- c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

- d) relaziona, con cadenza annuale, sulle politiche di *safeguarding* dell'Automobile Club d'Italia all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- f) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

2. Il *Safeguarding Officer*, inoltre, riceve, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 4, assumendo le conseguenti iniziative. Per lo svolgimento dei propri compiti, il *Safeguarding Officer* può:

- a) invitare in audizione ogni soggetto, anche non licenziato, che ritenga utile ai fini del procedimento;
- b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti ai licenziati;
- c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni licenziato di elementi utili al procedimento in ogni forma;
- d) effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza o tramite la Direzione Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali;
- e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione a eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- f) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al procedimento.

All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il *Safeguarding Officer* può:

- a) formulare raccomandazioni di *quick response*, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o licenziati;
- b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
- c) individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.

3. Le raccomandazioni di cui al comma precedente sono trasmesse alla segreteria della Giunta Sportiva per l'adozione. L'inosservanza delle raccomandazioni adottate dalla Giunta Sportiva costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata tramite segnalazione alla Procura Federale ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia Sportiva dell'A.C.I.

3. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il *Safeguarding Officer* informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza del caso.

4. Il *Safeguarding Officer* può adottare un apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico.

Articolo 9

Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni dell'Ufficio

1. L'ACI garantisce in ogni caso il supporto alle attività del *Safeguarding Officer* tramite la Segreteria della Direzione Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali.

L'Ufficio del Procuratore Federale e il *Safeguarding Officer* collaborano per il contrasto a qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del *Safeguarding Officer* esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la

prevenzione di quelli futuri.

2. Se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui ai precedenti articoli emergono fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari, il *Safeguarding Officer* trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza.

3. Il *Safeguarding Office*, previa autorizzazione della Giunta Sportiva, può avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. In tali casi, la Giunta Sportiva metterà a disposizione un rosa di consulenti composto da almeno tre professionisti.

4. Il *Safeguarding Officer* cura i rapporti diretti con i *Duty Office* eventualmente attivati presso i Centri Sportivi Federali e presso gli Affiliati.

TITOLO III SEGNALAZIONI

Articolo 10

Dovere di segnalazione

1. I licenziati che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgono licenziati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale direttamente o tramite il *Safeguarding Office*.

2. Il *Safeguarding Officer* procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.

3. Le segnalazioni, da farsi per iscritto, dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Articolo 11

Tutela del segnalante e *whistleblowing*

1. L'ACI garantisce la riservatezza del segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di *whistleblowing* sul sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.

3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Dirigente della Direzione per lo Sport e Relazioni Internazionali al *Safeguarding Officer* e sono messe immediatamente a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione medesima.

4. L'ACI garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di *whistleblowing* con le procedure e i regolamenti federali, ivi compreso il Codice Etico e l'eventuale Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (MOG) adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

TITOLO IV PROCEDURE

Articolo 12 Modalità di intervento

1. Il *Safeguarding Officer* viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- a. conoscenza diretta, per avervi assistito personalmente;
- b. segnalazione;
- c. acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- d. conoscenza a seguito di ispezione;
- e. ricezione di segnalazione scritta inviata all'ACI, anche per il tramite del servizio di *whistleblowing*.

2. In caso di rilevazione diretta di comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento, il *Safeguarding Officer* è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Egli ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.

Qualora il comportamento rilevato persista, il *Safeguarding Officer* deve ove ciò non pregiudichi l'indagine o possa arrecare maggior danno:

- a) sul campo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
- b) durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Struttura o i Tecnici responsabili;
- c) in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.

L'Ufficio del Procuratore Federale e il *Safeguarding Officer* possono, a fini del coordinamento per le ispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

3. Il *Safeguarding Officer* e gli eventuali consulenti e/o collaboratori coinvolti assumono l'onere di assoluta riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 13 Procedimento disciplinare

1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva dell'ACI. Gli esiti, se relativi a materie di competenza del *Safeguarding Officer*, sono trasmessi a quest'ultimo.

Articolo 14 Obbligo di riservatezza

1. Il *Safeguarding Office*, l'Ufficio Istruttorio del *Safeguarding Office* e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

TITOLO V INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Articolo 15 Misure per la diffusione del presente Regolamento

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. L'ACI diffonderà il presente regolamento tramite pubblicazione permanente sul sito federale con obbligo di osservanza per tutti i licenziati e di diffusione da parte degli Affiliati a tutti i loro soci ed ai soggetti di cui i licenziati hanno la rappresentanza sportiva.
3. La mancata osservanza e la mancata diffusione costituiscono illecito disciplinare che sarà segnalato senza indugio dal *Safeguarding Officer* all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

Articolo 16

Seminari informativi e formazione obbligatoria

1. L'ACI, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, promuove l'organizzazione di seminari informativi.
2. Gli ufficiali di gara sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati. È altresì tenuto alla formazione chiunque collabori direttamente con l'ACI o con le Affiliate nella gestione delle attività sportive.
3. Le attività di cui al presente articolo possono avvenire anche in occasione della formazione e aggiornamento annualmente organizzate dalla Federazione e tramite corsi a distanza.

Articolo 17

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte della Giunta Sportiva.